



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 28/12/2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali
LORO SEDI

e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 45

**OGGETTO: - CCNL dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003.**

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 182 della Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005 è stato pubblicato il CCNL del personale dirigente medico e veterinario dipendente dalle aziende ed enti del SSN (allegato 1), relativo al quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed al biennio 2002-2003, per la parte economica; il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari. Al fine di semplificare la lettura della presente nota operativa con il termine "dirigente" si intende far riferimento a tutti i dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari; nella citazione "dirigenti medici" sono compresi sia i medici che gli odontoiatri.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, avvenuta il 3 novembre 2005; gli istituti a contenuto economico e normativo con

carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Aziende ed Enti destinatari entro trenta giorni dalla medesima data di stipulazione.

Si rammenta che a decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari può essere esclusivo o non esclusivo, con facoltà di opzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio da esclusivo a non esclusivo e viceversa decorrono dal 1° gennaio all'anno successivo all'opzione (cfr. Note operative n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 38 del 28 ottobre 2005).

Con la presente nota operativa si intendono analizzare esclusivamente i riflessi pensionistici riguardanti il trattamento economico e i relativi incrementi contrattuali spettanti ai dirigenti in esame.

2. Struttura della retribuzione

La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

Trattamento fondamentale

- Stipendio tabellare;
- Indennità integrativa speciale nella misura attualmente percepita. Dal 1° gennaio 2003 tale indennità cessa di essere corrisposta come emolumento separato in quanto conglobata nello stipendio tabellare;
- Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- Indennità di specificità medico-veterinaria;
- Retribuzione di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile. A decorrere dal 31 dicembre 2003 compete una retribuzione di posizione minima contrattuale unificata;
- Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Trattamento accessorio

- Retribuzione di posizione – parte variabile aziendale – sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
- Indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 8 giugno 2000;
- Retribuzione di risultato;
- Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
- Specifico trattamento economico, ove in godimento, quale assegno personale.

L'indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3. *Trattamento economico dei dirigenti nel biennio 2002-2003*

Ai sensi dell' articolo 35 del CCNL in esame, dal 1° gennaio 2002 lo stipendio annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56; tale importo deriva da un incremento di € 70,40 lordi mensili calcolati sulla voce stipendiale di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Dal 1° gennaio 2003 tale emolumento è rideterminato in € 28.750,00 annuo comprensivo dell'incremento mensile lordo di € 82,50 e dell'importo lordo mensile dell' indennità integrativa speciale (€ 551,54), che da tale data cessa di essere corrisposta come elemento separato dello stipendio.

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli importi dello stipendio tabellare e delle altre indennità rideterminati alla data del 1° gennaio 2002 e del 1° gennaio 2003.

	Dal 1° gennaio 2002 (importi in euro per 12 mensilità)	Dal 1° gennaio 2003 (importi in euro per 12 mensilità)
Stipendio tabellare	21.141,56	28.750,00
Indennità integrativa speciale	6.618,48	Conglobata
Indennità di specificità medico-veterinaria (art. 37 comma. 2 CCNL 8/6/2000)	7.746,85	Importo confermato
Indennità di specificità medico-veterinaria (art. 38 comma 2 CCNL 8/6/2000)	10.329,14	Importo confermato
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa (dirigenti assunti da 31/7/99)	9.432,05	Importo confermato
Indennità di esclusività <ul style="list-style-type: none"> • dirigente con incarico di struttura complessa; • dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con più di 15 anni di esperienza professionale; • dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con esperienza professionale da 5 a 15 anni; • dirigente con esperienza professionale fino a 5 anni. 	16.523,52 12.394,97 9.094,81 2.253,30	Importi confermati

L'indennità di esclusività compete solo qualora il dirigente presti la sua attività con rapporto di lavoro esclusivo.

Tutte le indennità sopra riportate sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la 13^a mensilità.

Per effetto di quanto sopra, tali emolumenti concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, **lettera a)** del Dlgs n. 503/1992.

4. Nuovi stipendi tabellari dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti.

Ai sensi dell'articolo 41 del CCNL in esame, a decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^a mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ad orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi.

Tale importo, come rappresentato nella sottostante tabella, congloba ed assorbe lo stipendio tabellare annuo, comprensivo dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua, di una quota della retribuzione di posizione minima contrattuale annua, di una quota della retribuzione di risultato e, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, le risorse della retribuzione individuale di anzianità.

Trattamento economico annuo per 13 mensilità dal 31/12/2003	Rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo con anzianità = 5 anni	Rapporto di lavoro esclusivo con anzianità inferiore a 5 anni
Stipendio tabellare	31.145,83	31.145,83
Retribuzione di posizione minima contrattuale	5.806,93	4.746,31
Retribuzione di risultato	1.245,24	1.245,24
Retribuzione individuale di anzianità	-----	1.060,61
TOTALE	38.198,00	38.198,00

Resta inteso che il trattamento economico annuo spettante al 31/12/2003, pur conglobando in parte emolumenti di natura accessoria, concorre interamente alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, **lettera a)**, del Dlgs. n. 503/1992.

Per contro, la retribuzione di risultato, corrisposta quale emolumento separato solo per la parte eccedente il valore conglobato nello stipendio a decorrere dal 31/12/2003, continua ad essere valutato nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, **lettera b)**, del Dlgs. n. 503/1992, se spettante.

Al riguardo si precisa che tale compenso non compete in ogni caso ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo (articolo 12, comma 2).

5. Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40, 42 e 43 del CCNL in esame, la retribuzione di posizione minima contrattuale fissata al 31 dicembre 2001 viene rideterminata alle scadenze e negli importi indicati nelle sottostanti tabelle:

Dirigenti medici con rapporto esclusivo

tabella a)

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa:area chirurgica	7.457,48	4.204,47	11.661,95	9.352,28	4.204,47	13.556,75	8.196,51
Struttura complessa:area medicina	6.941,02	3.640,50	10.581,52	8.835,82	3.640,50	12.476,32	7.116,08
Struttura complessa:area territorio	6.424,56	3.623,97	10.048,53	8.319,36	3.623,97	11.943,33	6.583,09
Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.416,10	3.634,30	10.050,40	7.461,30	3.634,30	11.095,60	5.735,36
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	4.545,86	2.520,30	7.066,16	5.214,26	2.520,30	7.734,56	2.374,32
Equiparato	1.478,11	5.588,05	7.066,16	2.146,51	5.588,05	7.734,56	2.374,32
Inferiore a 5 anni	1.478,11	2.234,70	3.712,81	2.146,51	2.234,70	4.381,21	0,00

Dirigenti veterinari con rapporto esclusivo

tabella b)

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa:Istituto zooprofilattici	6.290,16	3.491,24	9.781,40	8.039,76	3.491,24	11.531,00	6.170,76
Struttura complessa: territorio	6.405,36	3.260,90	9.666,26	8.270,10	3.260,90	11.531,00	6.170,76
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	6.231,30	3.600,22	9.831,52	6.998,10	3.600,22	10.598,32	5.238,08
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	4.610,66	2.129,35	6.740,01	5.377,46	2.129,35	7.506,81	2.146,57
Equiparato	1.542,91	5.197,10	6.740,01	2.309,71	5.197,10	7.506,81	2.146,57
Inferiore a 5 anni	1.542,91	2.080,28	3.623,19	2.300,93	2.080,28	4.381,21	0,00

Dirigenti medici con rapporto non esclusivo
tabella c)

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa:area chirurgica	5.565,15	2.102,23	7.667,38	6.765,15	2.102,23	8.867,38	3.507,14
Struttura complessa:area medicina	5.048,69	1.820,25	6.868,94	6.248,69	1.820,25	8.068,94	2.708,70
Struttura complessa:area territorio	4.532,24	1.811,98	6.344,22	5.732,24	1.811,98	7.544,22	2.183,98
Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	5.121,52	1.817,15	6.938,67	6.111,52	1.817,15	7.928,67	2.568,43
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	3.312,49	1.260,15	4.572,64	4.100,09	1.260,15	5.360,24	0,00
Equiparato	1.644,61	2.794,03	4.438,64	2.566,21	2.794,03	5.360,24	0,00
Inferiore a 5 anni	1.542,51	1.117,35	2.641,86	2.312,11	1.117,35	3.429,46	-----

Dirigenti veterinari con rapporto non esclusivo
tabella d)

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa:Istitut zooprofilattici	4.352,24	1.745,62	6.097,86	5.267,07	1.745,62	7.012,69	1.652,45
Struttura complessa: territorio	4.382,24	1.630,45	6.012,69	5.382,24	1.630,45	7.012,69	1.652,45
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	5.041,52	1.800,11	6.841,63	5.916,19	1.800,11	7.716,30	2.356,06
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	3.420,89	1.064,68	4.485,57	4.295,56	1.064,68	5.360,24	0,00
Equiparato	1.771,69	2.598,55	4.370,24	2.761,69	2.598,55	5.360,24	0,00
Inferiore a 5 anni	1.601,69	1.040,14	2.641,83	2.389,32	1.040,14	3.429,46	-----

Gli incrementi della retribuzione di posizione non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni (ovvero su quella eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. b), del CCNL 8 giugno 2000, nel caso di dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo) e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita ai dirigenti indipendentemente dalla sua composizione storica.

A decorrere dal 31 dicembre 2003, ai sensi degli articoli 42 e 43 del contratto in esame la retribuzione di posizione cessa di essere corrisposta nelle due

componenti fissa e variabile ma assume un valore unificato residuale a seguito della nuova struttura dello stipendio tabellare (Vedi paragrafo 4) .

La retribuzione di posizione minima contrattuale unificata può essere decurtata fino alla misura massima del 40% qualora, a seguito di una valutazione negativa, al dirigente venga attribuito un incarico di minore valore economico complessivo.

L'attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata nei confronti dei dirigenti con rapporto non esclusivo presenta alcuni aspetti peculiari; si riportano di seguito le norme contrattuali che hanno un conseguente riflesso pensionistico.

- La nuova retribuzione di posizione unificata è pari a 0 nei confronti del dirigente cui, dopo il primo inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente conglobata e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione variabile aziendale; resta inteso che in caso di conferimento di un altro incarico la retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale (articolo 43, comma 3).
- Ai dirigenti con rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui alla su riportate tabelle c) e d). Nei confronti degli stessi dirigenti si dovrà operare la decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale, ove attribuita (articolo 43, comma 5).
- Ai dirigenti neo assunti che, dal 1° gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione. Al compimento del quinquennio ed in caso di valutazione positiva compete, in presenza di altro incarico, la retribuzione di posizione costituita interamente dalla variabile aziendale (articolo 43, comma 7).

La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

In ogni caso la retribuzione di posizione sia nelle componenti fissa e variabile sia quella unificata residuale eccedente il valore conglobato nello stipendio nonché l'eventuale parte variabile aziendale incidono nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, **lettera a)**, del Dlgs. n. 503/1992.

6. *Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento*

I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari già indicati nell'articolo 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000, ed ancora in essere all'entrata in vigore del contratto in esame, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo; in caso di opzione agli interessati viene attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto. Sino al passaggio, al personale in esame rispetto al trattamento economico complessivo (così come individuato nel paragrafo 2 della presente nota operativa) non competono i seguenti emolumenti:

- la retribuzione di risultato;
- lo specifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti di II livello già ad incarico quinquennale al 30/7/1999;
- l'indennità di incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31/7/1999;
- l'indennità di esclusività.

Una particolarità è rappresentata dagli ex medici condotti ed equiparati per i quali, in assenza di opzione per il passaggio a rapporto di lavoro ad orario unico esclusivo, è previsto un trattamento economico omnicomprensivo pari a:

- €6.141,85 a decorrere dal 1° gennaio 2002
- €6.352,03 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

A seguito del passaggio al nuovo rapporto di lavoro con orario unico agli stessi viene attribuito il corrispondente trattamento complessivo fondamentale ed accessorio.

Lo stipendio tabellare di cui all'articolo 36 del CCNL 10/02/2004, previsto per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo è rideterminato, tenendo conto a decorrere dal 1/1/2003 del conglobamento dell'indennità integrativa speciale, alla scadenze e negli importi riportati nella seguente tabella:

	Dal 1/1/2002 (importi in euro per 12 mensilità)	Dal 1/1/2003 (importi in euro per 12 mensilità compresi dell'IIS)
Medici	13,366,67	20.413,43
Veterinari	18.576,53	26.064,29

A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di specificità medico – veterinaria è fissata nella misura annua lorda di €2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di €1.032,92 per gli altri dirigenti.

Tale indennità è annua, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità (articolo 45)

6.1. Retribuzione di posizione

Ai sensi degli articoli 46, 47, 49 e 50 del CCNL in esame, la retribuzione di posizione minima contrattuale fissata al 31 dicembre 2001 viene rideterminata alle scadenze e negli importi indicati nelle sottostanti tabelle.

La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici a tempo definito è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 31 dicembre 2003 solo qualora venga esercitata l'opzione per il passaggio al rapporto ad orario unico, esclusivo o non esclusivo (articolo 49).

Dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003 se optanti per:	
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	esclusivo	non esclusivo
Struttura complessa:are chirurgica	3.503,39	3.206,16	6.709,55	4.003,39	3.206,16	7.209,55	5.874,61	3.500,29
Struttura complessa:are medicina	2.653,82	3.137,99	5.791,81	3.153,82	3.137,99	6.291,81	4.956,87	2.582,55
Struttura complessa:are territorio	2.189,52	3.100,29	5.289,81	2.689,52	3.100,29	5.789,81	4.454,87	2.080,55
Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	2.505,98	2.952,07	5.458,05	2.805,98	2.952,07	5.758,05	4.423,11	2.048,79
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	1.027,88	2.381,38	3.409,26	1.327,88	2.381,38	3.709,26	2.374,32	0,00
Equiparato	716,46	2.692,80	3.409,26	1.016,46	2.692,80	3.709,26	2.374,32	0,00

La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 31 dicembre 2003 solo qualora venga esercitata l'opzione per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo (articolo 50).

Dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003 se optanti per esclusivo
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa: territorio	1.569,00	4.130,11	5.699,11	2.669,00	4.130,11	6.799,11	6.081,17
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	1.113,84	4.232,88	5.346,72	1.713,84	4.232,88	5.946,72	5.228,78
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	866,46	1.398,05	2.264,51	1.466,46	1.398,05	2.864,51	2.146,57
Equiparato	866,46	1.398,05	2.264,51	1.466,46	1.398,05	2.864,51	2.146,57

Gli incrementi della retribuzione di posizione non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 8 giugno 2000, e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita ai dirigenti indipendentemente dalla sua composizione storica.

La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la 13^a mensilità.

Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le disposizioni valide per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, a seconda dell'opzione esercitata.

7. Particolare indennità

Nei confronti dei dirigenti medici e veterinari cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in base alle vigenti disposizioni di legge, compete a decorrere dall'entrata in vigore del contratto in esame l'indennità Ufficiale di polizia giudiziaria mensile lorda del valore annuo di € 723,04, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR n. 616/1977 e dall'art. 3 della legge n.283/1962.

Tale indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno dell'incarico conferito.

Date le caratteristiche di tale emolumento legate ad un incarico di funzione, questo incide nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, **lettera a)** del Dlgs. n. 503/1992.

8. Effetti dei benefici economici

Le misure degli stipendi tabellari di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 della presente nota operativa hanno effetto, per gli aspetti che qui interessano, sulla tredicesima mensilità e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato.

Gli effetti sopra riportati si applicano anche alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabili in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000, alle indennità di cui all'articolo 37 (IIS e indennità di specificità medico - veterinaria), agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2, all'art. 43, commi 2 e 3, all'art. 40 (indennità per incarico di struttura complessa), agli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.

I benefici economici sopra richiamati, come precisato dall'art. 53, comma 3, del contratto in esame, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2002/2003.

Ciò significa anche che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003, e 31 dicembre 2003.

Dal dettato di tale disposizione, si precisa che nella tranche contrattuale relativa al 1° gennaio 2003 deve essere considerato lo stipendio annuo tabellare comprensivo dell'importo dell'indennità integrativa speciale mentre per quella relativa al 31 dicembre 2003 deve essere considerata anche la quota di retribuzione di posizione, quella relativa alla retribuzione di risultato nonché, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, la quota di RIA, in quanto voci conglobate e riassorbite in tale emolumento.

Si precisa, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e dal 31 dicembre 2003 tale nuovo trattamento stipendiale deve essere utilizzato anche ai fini dell'applicazione dei benefici economici previsti a favore degli invalidi per causa di servizio di cui all'art. 39, comma 1, CCNL integrativo 10 febbraio 2004, nonché dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, così come recepiti dal medesimo articolo 39, comma 6, CCNL integrativo 10 febbraio 2004.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala

Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

EMOLUMENTI	QUOTA A DI PENSIONE	QUOTA B DI PENSIONE
Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003)	*	
Retribuzione individuale di anzianità	*	
Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile	*	
Retribuzione di posizione minima unificata	*	
Retribuzione di posizione variabile aziendale	*	
Indennità di specificità medica	*	
Assegno personale, ove spettante	*	
Retribuzione di risultato		*
Specifico trattamento economico, ove spettante	*	
Indennità di incarico di direzione complessa	*	
Indennità di esclusività	*	
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro		*
Indennità di sostituzione		*
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria	*	

Allegato 1

Il contratto si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti :

- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.